



Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania
095416230 - Fax 095415963
Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Sito: noidellalampedusa.edu.it



Circolare n. 197

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0001881 del 07/02/2022
IV-8 (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL'ISTITUTO
p. c. DSGA
SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO
SEDE

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", entrato in vigore il 5 febbraio 2022.

Si comunicano di seguito, per opportuna conoscenza delle SS. LL., le nuove misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, entrate in vigore a seguito della pubblicazione sulla GURI del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa).

Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. NB: in questi casi è possibile utilizzare un test antigenico

autosomministrato. In questo caso l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione!

Scuola Primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe:

- I vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

A questi ragazzi si applica il regime di auto sorveglianza.

- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).

Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. NB: in questi casi è possibile utilizzare un test antigenico autosomministrato. In questo caso l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione!

Scuola Secondaria di I grado

Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine FFP2 (sia docenti che alunni).

Con due o più casi di positività nella stessa classe:

- I vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

A questi ragazzi si applica il regime di auto sorveglianza.

- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).

Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e/o integrazioni per sopravvenuti ulteriori disposti emanati dalle autorità sanitarie e/o governative che saranno prontamente comunicati.

Si allegano:

- DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.
- Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022

Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93